



**COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 22/04/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARFFE TARI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE DEL PEF 2024 VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue, del mese di Aprile alle ore 20:25, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	TENAGLIA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	MORALE LUANA	SI
CONSIGLIERE	CAVUTO PAOLO	--
CONSIGLIERE	PERFETTI ATTILIO	SI
CONSIGLIERE	ZIU ADRIATIK	SI
CONSIGLIERE	PALOMBARO ANDREA	--
CONSIGLIERE	GIALLORETO NICOLA	SI
CONSIGLIERE	LOPO NOEMI	SI
CONSIGLIERE	LEVE ETTORE	SI
CONSIGLIERE	PAGNANELLI BRUNO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI FIOMENA	SI
CONSIGLIERE	DI MASCIO GIORGIA	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il TENAGLIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Espone l'Assessore Domenico Di Paolo , precisando che per l'anno 2024 si registra uno scostamento dell'8,9% rispetto all'anno precedente, ma l'aumento è indipendente dall'amministrazione in quanto costituisce la mera sommatoria dell'aumento del tasso di inflazione e dei maggiori oneri per oneri di gestione.

Intervento Consigliere Ettore Leve: rileva un sensibile aumento del costo della tari di circa euro 46.000,00 , peraltro quale andamento costante negli anni, con costi a ricaduta sulle famiglie.

L'Assessore Domenico Di Paolo precisa che trattasi di mera presa d'atto della apposita relazione predisposta da AGIR, quale organo deputato alla validazione del documento elaborato dal gestore dei rifiuti che l'Ente deve limitarsi ad approvare quale atto dovuto. Pertanto l'aumento non è da imputarsi al comune, in quanto il costo deve coprire interamente il servizio.

Prende la parola il Sindaco Angelo Radica, ringraziando l'ufficio finanziario per essere riuscito, con non poco impegno, ad avere trasmesso ad AGIR il PEF grezzo, primo fra tutti i comuni, ai fini della validazione, a differenza di tante altre realtà che non sono riuscite nell'intento, al punto che a livello nazionale, considerate le plurime difficoltà, è stato disposto uno slittamento del termine di approvazione al 30.06.2024.

In merito poi all'indubbio aumento di costi di gestione, fa presente di avere partecipato personalmente alla riunione indetta da ECOLAN, contrastando fermamente in quella sede l'aumento del 26% proposto dal gestore, posto che l'aumento massimo , per legge, non puo' essere superiore al 9%. Ho altresì evidenziato il fallimento del sistema , in quanto pur migliorando il servizio di raccolta differenziata, le spese non si riducono, anche tenendo conto che l'introduzione del modello di gestione centralizzato tramite AGIR comporta costi non irrilevanti.

Precisa altresì che ECOLAN, di cui si è avuto modo di apprezzare la efficienza, applica costi pro capite piu' bassi rispetto ad altri gestori. Cosa puo' fare il comune per abbassare i costi di circa 40 mila euro? Puo' solamente non aggravare oltremodo i costi del comune ed in tal senso l'Ente ha operato un taglio sui costi del personale addetto che si occupa del settore rifiuti.

Non puo' del resto sottacersi il fatto che permangono costi derivanti dalla gestione della discarica dei rifiuti , in funzione per circa 20 anni. La stessa, dopo la chiusura, ha necessitato di interventi di bonifica con conseguenti costi ancora da sostenere fino al completamento di dette attività, né l'ente puo' uscire dal consorzio fino a che cio' avverrà. I costi di gestione del consorzio incidono notevolmente , in quanto si paga in base alla quantità di rifiuti prodotti e da smaltire.

Cio' premesso, considerato che il comune usufruisce anche di servizi aggiuntivi resi da ECOLAN (es: potatura piante) , l'aumento generatosi è il piu' equo possibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art 1 comma 639, della L 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che è istituita l'imposta unica comunale IUC;
- l'art 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale IUC, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
- l'art 1 comma 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, fa salva la podestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 "Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e

dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO inoltre il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale ha approvato una distinta norma che incide sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali, nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per l'aggiornamento, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

RILEVATO che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2024, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

DATO ATTO che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;

CONSIDERATO che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, dovranno trovare apposita collocazione negli stanziamenti del bilancio comunale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le due nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2024, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.lgs. n.

116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell'incidenza dell'inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare anche le componenti perequative Ur1 e Ur2, come sopra illustrate;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sono determinate assumendo quale montante dei costi l'importo totale del PEF relativo all'anno 2024, come indicato nel tool per il biennio 2024-2025, che tiene conto del tasso di inflazione programmata, ISTAT e degli aumenti derivanti dal costo del gestore;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF integrale e validato dall'Ente Territorialmente Competente come da allegata relazione Prot. 1911 del 22/03/2024;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il prospetto di PEF per il biennio 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A",

VISTA la determina n. 86 del 22 marzo 2024 con la quale l'AGIR ha provveduto a validare il PEF per il biennio 2024-2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 per il Comune di Tollo

PRESO ATTO che nella relazione di accompagnamento al PEF l'Ente territorialmente competente indica come totale massimo delle entrate tariffarie approvabili l'importo di € 554.318,00 mentre per il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti l'importo di € 551.885,00;

PRESO ATTO che a tale importo occorre aggiungere anche le componenti perequative Ur1 e Ur2;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 73% del costo complessivo ed il restante 27% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al PEF 2024, necessario per la determinazione delle tariffe TARI 2024;
- di dare atto che il PEF 2024 ammonta ad € 551.885,00 come indicato nell'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- di approvare l'aggiornamento al PEF 2024-2025 come indicato nell'allegato "A" e validato dall'ETC (Ente Territorialmente Competente);
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con voti: favorevoli n.7, contrari 3 (Leve Ettore, Pagnanelli Bruno e Mariani Filomena) astenuti n./, resi per alzata di mano dai N. 10 amministratori presenti e votanti;

delibera altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 214 del 15/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CORVACCHIOLA ALESSANDRO in data 15/04/2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 214 del 15/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile CORVACCHIOLA ALESSANDRO in data 15/04/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

TENAGLIA ANTONIO

Il Segretario Comunale

ISCERI RAFFAELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 287

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CICCOTELLI MELBA attesta che in data 03/05/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 6 del 22/04/2024 con oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE TARFFE TARI PER L'ANNO 2024 E APPROVAZIONE DEL PEF 2024
VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.**

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CICCOTELLI MELBA il 03/05/2024.